

DELIBERA N. 287/24/CONS

PARERE AL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY CONCERNENTE L’AFFITTO DA PARTE DI EOLO S.P.A DI DIRITTI D’USO DI FREQUENZE IN BANDA 26.5-27.5 GHz ASSEGNATI A FASTWEB S.P.A.

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 24 luglio 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 *che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48 recante “*Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche*” (di seguito il *Codice*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2019/784 della Commissione del 14 maggio 2019, relativa all’armonizzazione delle condizioni tecniche essenziali per la disponibilità e l’uso efficiente della banda di frequenze 24.25-27.5 GHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell’Unione, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione del 24 aprile 2020;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 agosto 2022, con il quale è stato approvato il nuovo “*Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3000 GHz*” (PNRF);

VISTA la delibera n. 231/18/CONS dell’8 maggio 2018, recante “*Procedure per l’assegnazione e regole per l’utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205*”;

VISTA la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 30 aprile 2024 (prot. AGCOM n. 0121482 del 2 maggio 2024), con cui detto Ministero ha richiesto il parere dell’Autorità sull’istanza, presentata il 24 aprile 2024 dalla società Eolo S.p.A. (di seguito Eolo), di autorizzazione ad un accordo con la società Fastweb S.p.A. (di seguito Fastweb) concernente l’affitto, ai sensi dell’art. 64 del *Codice*, su alcune aree del territorio italiano, dei diritti d’uso delle frequenze in banda 26.5-27.5 GHz assegnati a Fastweb (di seguito anche *accordo*);

CONSIDERATO che l’Autorità, al fine di acquisire gli elementi necessari alla propria attività istruttoria, in data 3 maggio 2024 (prot. AGCOM n. 0123368) ha richiesto a Eolo ulteriori informazioni in merito alla predetta istanza, con particolare riguardo a determinati aspetti dell’*accordo* e alle modalità di impiego delle frequenze in questione, riscontrata dalla società con nota del 10 maggio 2024 (acquisita al prot. AGCOM con n. 0130398 in data 13 maggio 2024);

VISTO il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) n. S5505, pervenuto con nota prot. AGCOM n. 0191163 del 10 luglio 2024, reso su richiesta dell’Autorità (nota prot. AGCOM n. 0164981 del 14 giugno 2024), ai sensi dell’art. 64, comma 3, del *Codice*, in relazione ai profili di competenza;

RITENUTO che, acquisite le informazioni e gli atti sopra indicati, nonché alla luce del suddetto parere dell’AGCM, l’Autorità possa procedere, ai sensi dell’art. 64 del *Codice*, a formulare le proprie valutazioni e definire le disposizioni regolatorie a riguardo dell’*accordo*, da trasmettere al MIMIT;

CONSIDERATO quanto segue:

1 Il contesto normativo e regolatorio di riferimento

1. Le frequenze oggetto dell’*accordo* rientrano nella banda 24.25-27.5 GHz (c.d. banda 26 GHz), già identificata come una delle tre c.d. “bande pioniere” per lo sviluppo del 5G a livello comunitario, e armonizzata ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2019/784 della Commissione del 14 maggio 2019, come

modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione del 24 aprile 2020¹ (di seguito *Decisione*).

2. In particolare, la *Decisione* prevede che entro il 30 giugno 2020 gli Stati Membri designino e rendano disponibile in maniera non esclusiva la banda 26 GHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili - cioè in sostanza per il 5G - conformemente alle condizioni tecniche essenziali stabilite nel relativo allegato, che prevede l'impiego di detta banda in modalità *duplex* a divisione di tempo (*Time Division Duplex*, TDD) con struttura di canalizzazione di norma a blocchi da 200 MHz.
3. Tale modalità d'impiego è stata adottata in Italia per la parte alta della banda, ossia la porzione 26.5-27.5 GHz (in cui rientrano le frequenze oggetto dell'*accordo*), i cui diritti d'uso sono stati assegnati nel 2018 mediante procedura di gara (c.d. "asta 5G"), per favorire lo sviluppo dei sistemi 5G², secondo quanto previsto dal regolamento di cui alla citata delibera n. 231/18/CONS. In particolare, l'Autorità ha suddiviso la predetta porzione di spettro in 5 lotti da 200 MHz, identificando quindi altrettanti diritti d'uso individuali ma non esclusivi secondo il modello *club use*³, e fissando un limite di aggiudicazione in sede di gara di 2 lotti (400 MHz) quale misura anti-accaparramento di frequenze in chiave pro-competitiva. La seguente figura mostra lo stato delle assegnazioni dei diritti d'uso esistenti nella banda 26.5-27.5 GHz all'esito della predetta gara.

	Wind Tre	Iliad	TIM	Fastweb	Vodafone	
	200 MHz	200 MHz	200 MHz	200 MHz	200 MHz	
26,5	26,7	26,9	27,1	27,3	27,5	GHz

Figura 1: stato delle assegnazioni dei diritti d'uso nella banda 26.5-27.5 GHz.

¹ A seguito di quanto stabilito in occasione della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2019 (*World Radiocommunication Conference*, WRC-19) dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT).

² Con ciò l'Italia ha assolto alla disposizione di cui all'art. 54 della Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (che istituisce il *codice europeo delle comunicazioni elettroniche*), secondo cui gli Stati membri sono tenuti a consentire entro il 31 dicembre 2020 l'uso di almeno 1 GHz della banda 24.25-27.5 GHz per agevolare il dispiegamento del 5G.

³ Tale modello di condivisione delle frequenze introdotto dall'Autorità prevede che ogni operatore aggiudicatario possa utilizzare dinamicamente tutto lo spettro assegnato (fino a 1 GHz) nelle aree in cui le frequenze non sono utilizzate dagli altri aggiudicatari. Ciascun operatore mantiene la prelazione d'uso delle frequenze del lotto aggiudicato. Ai fini di tale uso, gli aggiudicatari possono stipulare tra di loro accordi, ragionevoli e non discriminatori, suddividendo proporzionalmente i costi, eventualmente affidando ad un soggetto terzo fidato la gestione delle utilizzazioni per evitare interferenze nocive e gestire le diverse pianificazioni.

4. Ai sensi della predetta delibera n. 231/18/CONS, ai diritti d'uso delle frequenze nella banda 26.5-27.5 GHz sono associati una serie di condizioni e obblighi, tra cui condizioni per l'utilizzo ordinato, efficiente e non interferente delle frequenze (art. 10), obblighi di utilizzo delle frequenze (art. 11), obblighi di accesso (art. 16), obblighi in merito all'uso degli apparati e all'approvazione delle interfacce (art. 18). Come stabilito all'art. 17, comma 1, inoltre, gli obblighi devono essere mantenuti per tutta la durata dei diritti d'uso e sono trasmessi a qualunque soggetto con cui sono realizzati accordi per l'uso e la cessione delle frequenze.
5. Il *Codice* disciplina all'art. 64 il *leasing* delle frequenze, prevedendo che l'Autorità, nel formulare il proprio parere al MIMIT, valuti che non vi siano distorsioni della concorrenza, sentendo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Il comma 4, dell'art. 64, prevede che il Ministero possa apporre all'autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte dall'Autorità.
6. Pertanto, in virtù del richiamato quadro normativo e regolatorio, l'Autorità è tenuta a verificare la compatibilità delle condizioni dell'*accordo* con le disposizioni del regolamento di cui alla delibera n. 231/18/CONS, nonché ad effettuare una valutazione degli effetti dell'autorizzazione dell'*accordo* in termini di concorrenza, diffusione di servizi *wireless* a banda ultra-larga, benefici per gli utenti, utilizzo effettivo ed efficiente dello spettro.

2 L'accordo di *leasing* tra Eolo e Fastweb

7. Eolo e Fastweb hanno recentemente sottoscritto il c.d. *Wholesale Agreement*, ossia un accordo generale avente ad oggetto la disciplina delle condizioni comuni della collaborazione tra le Parti in relazione ai seguenti tre accordi operativi: *i*) accordo per la fornitura da parte di Eolo a Fastweb di servizi *wholesale* di tipo *Fixed Wireless Access* (FWA) c.d. "*mmWave*" (cioè operante ad onde millimetriche); *ii*) accordo per la fornitura da parte di Fastweb ad Eolo di servizi *wholesale* di tipo *Ethernet to Connect* (E2C); *iii*) l'*accordo* di *leasing* delle frequenze che l'Autorità è qui a valutare.
8. In particolare, tale *accordo* prevede che Fastweb conceda ad Eolo in affitto, ai sensi dell'art. 64 del *Codice*, i propri diritti d'uso del blocco di frequenze da 200 MHz posizionato nell'intervallo 27.1-27.3 GHz, su un'area geografica (di seguito *area dell'accordo*) rappresentata allo stato⁴ dall'intero territorio nazionale ad eccezione dei comuni afferenti alle seguenti categorie: [REDACTED]

⁴ Le Parti hanno previsto la possibilità di concordare, in base ai propri interessi commerciali, delle modifiche dell'*area dell'accordo*, secondo le modalità ivi previste e previa autorizzazione da parte delle amministrazioni competenti.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]. Pertanto, l'*area dell'accordo* interessa complessivamente circa il [REDACTED]% della popolazione italiana ed ha un'estensione territoriale di circa il [REDACTED]% della superficie nazionale, secondo la distribuzione mostrata nella seguente figura.




Figura 2: territori comunali inclusi/esclusi nel/dal *leasing* da parte di Eolo dei diritti d'uso di Fastweb nella banda 26.5-27.5 GHz.

9. Eolo intende impiegare le frequenze in questione nell'*area dell'accordo* prevalentemente per lo sviluppo di una rete 5G FWA atta ad offrire servizi di connettività ad elevata capacità a livello sia *retail* che *wholesale* (inclusa l'offerta "*wholesale back*" alla stessa Fastweb) in particolare nelle aree caratterizzate da maggior "*digital divide*".

10. L'*accordo* diviene efficace a partire dal rilascio da parte del MIMIT, competente a ciò, dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 64 del *Codice*, all'affitto dei diritti d'uso in questione, e prevede una durata fino al [REDACTED].
11. Per l'intera durata dell'*accordo* Fastweb rimane titolare, trattandosi di un *leasing*, dei diritti d'uso in parola ed esclusiva responsabile, anche nell'*area dell'accordo*, per il rispetto delle condizioni e degli obblighi pertinenti.
12. A tal proposito, l'*accordo* prevede altresì la possibilità, ove autorizzata dal MIMIT, di considerare l'impiego delle frequenze in questione da parte di Eolo nell'*area dell'accordo* come utile ai fini del rispetto degli obblighi generali di utilizzo delle frequenze in capo a Fastweb di cui all'art. 11, della delibera n. 231/18/CONS. In tal caso, le Parti si impegneranno a comunicare le aree oggetto di copertura effettuata nella predetta modalità, anche indicando, se del caso, le zone in cui Fastweb procederà a spegnere i propri impianti preesistenti, anche allo scopo di limitare eventuali interferenze tra i sistemi delle due società.
13. Al fine di garantire la coesistenza anche con gli altri operatori che utilizzano i blocchi della banda 26.5-27.5 GHz adiacenti al blocco oggetto di *leasing*, l'*accordo* include l'impegno da parte di Eolo ad impiegare le frequenze in questione unicamente con tecnologia 5G come da *standard* 3GPP e ad implementare sui propri apparati di rete le specifiche tecniche, inclusa la configurazione di trama 5G *New Radio*, definite nell'ambito del *tavolo tecnico* 5G - istituito presso il MIMIT secondo quanto previsto dalla delibera dell'Autorità n. 231/18/CONS - e tempestivamente comunicate da Fastweb ad Eolo, nonché ogni altra misura necessaria a ridurre i rischi di interferenza.
14. Sempre in base all'*accordo*, Fastweb, in qualità di titolare dei diritti d'uso dello spettro radio, resta responsabile della gestione delle interferenze verso altri soggetti, fermo restando che, nel caso in cui sia Eolo a generare il segnale interferente, la stessa società manleverà Fastweb in relazione a eventuali danni, anche verso terzi, causati dalle interferenze ed eliminerà prontamente detto segnale.
15. Con riferimento alle procedure di gestione delle richieste di utilizzo dinamico delle frequenze della banda 26.5-27.5 GHz, ai sensi dell'art. 16 della delibera n. 231/18/CONS (ossia il modello *club use*), l'*accordo* prevede che in ogni caso Fastweb rappresenti l'interfaccia verso gli altri operatori titolari dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 26.5-27.5 GHz. A tal proposito, l'*accordo* definisce le modalità di comunicazione tra le Parti per consentire a entrambe di sfruttare al meglio le opportunità derivanti dall'applicazione di tale modello di condivisione dello spettro.



16. L'*accordo* prevede altresì l'impegno da parte di Fastweb a garantire la piena continuità del servizio e il mantenimento della relativa qualità ai propri clienti che attualmente usufruiscono di servizi di connettività *wireless* erogati dalla società tramite l'impiego delle frequenze in argomento.
17. Inoltre, in base all'*accordo* Eolo si rende disponibile a realizzare, su richiesta di Fastweb, a condizioni economiche non discriminatorie e orientate al costo negoziate in buona fede tra le Parti, soluzioni di: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

3 Le valutazioni dell'Autorità

18. Nel seguito si esporranno le valutazioni dell'Autorità in merito all'istanza di Eolo, concernente il *leasing* delle frequenze in parola.
19. Sotto il profilo competitivo, considerata la tipologia di servizi offerti da Eolo, rileva esaminare la posizione della stessa, in quanto società che affitta i diritti d'uso delle frequenze parola, nei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso e al dettaglio alla rete a banda larga e ultra-larga in postazione fissa, nel cui perimetro, come noto, rientrano i servizi forniti attraverso le tecnologie *wireless* fisse, oltre a quelle in rame e fibra ottica.
20. Con riferimento al mercato *wholesale*, si osserva che l'*area dell'accordo* riguarda, come detto, solo i comuni rientranti nelle categorie sopraelencate, interessando poco più di [REDACTED] della popolazione nazionale. In base alle analisi di mercato condotte dall'Autorità, tale *area* è pressoché interamente riconducibile al mercato rilevante dei servizi di accesso all'ingrosso in postazione fissa di dimensione geografica sub-nazionale denominata "Resto d'Italia", nel quale l'Autorità ha già ritenuto che non sussista una concorrenza effettiva, e che dunque la società TIM S.p.A. (unitamente alla controllata FiberCop S.p.A.) continui allo stato a disporre di un significativo potere di mercato⁵. Pertanto, l'operazione in esame non appare dar luogo a criticità concorrenziali per quanto attiene a detto mercato, considerato peraltro che Fastweb potrà mantenere nell'*area dell'accordo* la propria offerta di

⁵ Cfr. in particolare la delibera n. 114/24/CONS.

servizi di accesso *wholesale* mediante sia la propria rete fissa cablata, sia la propria rete *wireless* operante ad altre frequenze di cui detiene i diritti d'uso⁶.

21. Nel mercato dei servizi di accesso al dettaglio alla rete fissa a banda larga e ultra-larga, avente estensione geografica nazionale, considerando il solo segmento FWA Eolo detiene la maggior quota di mercato (30,9%), seguita da Tiscali Italia S.p.A. (19%), TIM (18,9%) e Vodafone (10,1%), in base agli ultimi dati dell'Osservatorio sulle Comunicazioni dell'Autorità (n. 1/2024). Ciò nonostante, considerando l'intero perimetro di servizi rientranti in tale mercato, e quindi anche quelli forniti attraverso le tecnologie xDSL e fibra ottica, Eolo ha una quota del 3,5% di linee attive. Tale quota di mercato risulta di un ordine di grandezza inferiore a quella di TIM S.p.A. (38%) e significativamente minore di quella di Vodafone Italia S.p.A. (16,4%), Wind Tre S.p.A. (14,2%) e Fastweb (13,7%). Dunque, nel mercato considerato Eolo non appare detenere una posizione competitiva tale da prospettare effetti distorsivi delle dinamiche concorrenziali a valle dell'operazione di *leasing* in esame, anche alla luce del fatto che Fastweb nell'*area dell'accordo* potrà mantenere la propria offerta commerciale di servizi *retail* FWA [REDACTED].
22. Anche considerando il mercato nazionale dei servizi radiomobili, l'operazione di *leasing* in parola non determina una riduzione del numero di operatori concorrenti, in quanto Fastweb potrà continuare ad assicurare sull'intero territorio nazionale, inclusi i comuni oggetto dell'*accordo*, la propria offerta di servizi di connettività radiomobile mediante l'impiego delle altre frequenze di cui è titolare di diritti d'uso e delle ulteriori risorse spettrali di cui dispone in virtù dell'accordo di condivisione in essere con Wind Tre, nonché attraverso l'accordo di accesso *wholesale* sottoscritto con Eolo, nei limiti di quanto ivi previsto. Peraltro, allo stato, la banda 26.5-27.5 GHz non contribuisce ancora in maniera significativa a tale offerta di servizi radiomobili, anche in ragione delle sue caratteristiche di propagazione che non la rendono particolarmente adatta allo sviluppo di un'ampia copertura geografica, nonché di alcuni ritardi dell'ecosistema tecnologico in detta banda.
23. Sempre in chiave competitiva, va considerato che uno dei fattori produttivi per la definizione delle strategie di *business* da parte degli operatori è rappresentato dalla dotazione di risorse frequenziali su cui poter far leva per l'offerta dei propri servizi *wireless*. A tal riguardo, si osserva che Eolo già dispone complessivamente di una dotazione spettrale media su scala nazionale normalizzata per popolazione di circa

⁶ Si ricorda infatti che Fastweb è titolare di diritti d'uso di frequenze, oltre che a 26 GHz, anche nella banda 3400-3600 MHz.

407 “MHz equivalenti”⁷, che la società impiega per applicazioni punto-punto e punto-multipunto di tipo *Wireless Local Loop* (WLL) in quanto titolare dei rispettivi diritti d’uso regionali nella parte inferiore della banda 26 GHz (24.5-26.5 GHz) e nella banda 27.5-29.5 GHz (c.d. banda 28 GHz). Qualora l’*accordo* fosse autorizzato, per Eolo tale disponibilità di frequenze (sempre in termini di “MHz equivalenti”) aumenterebbe di circa il 17%, restando comunque significativamente al di sotto degli analoghi valori dei principali operatori che possono offrire servizi di comunicazione elettronica *wireless* fissi, i quali peraltro per tale offerta possono contare anche su bande di frequenza dalle migliori caratteristiche di propagazione rispetto alle risorse spettrali della banda 26 GHz. In ogni caso, posto che proprio per le differenti caratteristiche di propagazione tipicamente le bande di frequenza non sono confrontabili in termini assoluti, ma più appropriatamente per gamme di frequenze, si osserva che anche volendo considerare le sole bande 26 e 28 GHz (spesso annoverate tra quelle “ad onde millimetriche”) non appare che la dotazione spettrale di Eolo risultante al perfezionamento dell’*accordo* possa indurre problematiche di natura competitiva, anche in ragione della tipologia di servizi erogabili mediante l’impiego di dette bande.

24. Circa il perimetro geografico del *leasing* in esame, osservando la distribuzione territoriale delle aree incluse ed escluse (vedi Figura 2) si rileva la frammentazione nell’uso delle frequenze in parola, a fronte di diritti d’uso che invece sono stati assegnati con estensione geografica nazionale (*cfr.* delibera n. 231/18/CONS). Al riguardo, occorre tener conto di alcuni specifici aspetti che tendono a calmierare possibili effetti negativi di tale frammentazione, quali le predette caratteristiche di propagazione della banda 26 GHz, le sopra descritte condizioni dell’*accordo* e gli impegni ivi previsti da parte di Eolo, nonché il fatto che, trattandosi di un *leasing*, Fastweb resta esclusiva responsabile per il rispetto delle condizioni e degli obblighi pertinenti ai diritti d’uso in questione, inclusa la gestione delle interferenze verso altri soggetti. Inoltre, si prende atto che l’*accordo* è una libera operazione di mercato decisa dalle Parti, tra i cui obiettivi appare esservi anche quello di valorizzare l’impiego delle frequenze in parola da parte degli operatori interessati. Alla luce di ciò, si ritiene che l’impatto della predetta frammentazione possa allo stato ritenersi non significativa nell’ambito della presente analisi. Ad ogni modo, l’Autorità monitorerà lo sviluppo dei servizi e delle dinamiche competitive nella banda in parola, e si riserva di riconsiderare tale aspetto, ove necessario, alla luce di eventuali futuri elementi significativi che dovessero emergere in merito.

⁷ Si tratta in pratica delle risorse spettrali disponibili ad un operatore nel caso in cui lo stesso potesse impiegarle su scala nazionale, normalizzando sulla popolazione.



25. In definitiva, l'autorizzazione dell'*accordo* qui esaminato appare coerente con gli obiettivi nazionali e comunitari di diffusione dei servizi di connettività a banda ultralarga a beneficio degli utenti finali, senza dar luogo a criticità né di ordine concorrenziale o in relazione allo sviluppo del mercato, né in termini di utilizzo effettivo ed efficiente dello spettro.
26. Ciò stabilito, l'Autorità, a garanzia della conformità dell'*accordo* con le disposizioni della delibera n. 231/18/CONS, nonché del *Codice*, ritiene comunque necessario indicare alcune misure regolamentari a corredo dell'autorizzazione, come di seguito indicato, fatte salve le verifiche e valutazioni di competenza del MIMIT.
27. Le reti FWA di Eolo nell'*area dell'accordo* devono operare nel rispetto delle pertinenti norme tecniche previste dal PNRF, in recepimento delle relative decisioni assunte in ambito comunitario, e della conformità degli apparati, e, inoltre, devono essere in grado di soddisfare i requisiti operativi necessari a garantire almeno le medesime prestazioni dei sistemi *standard* 5G, a parità di servizio, assicurando elevati livelli di qualità dei servizi di interesse.
28. In particolare, in base al combinato disposto dell'art. 17, comma 1, e dell'art. 18, commi 1 e 2, della delibera n. 231/18/CONS, Eolo deve utilizzare apparati conformi agli *standard* e alle norme tecniche di cui al vigente PNRF, ovvero ad essi equivalenti e compatibili. Fermo restando ciò, in ogni caso Eolo non deve causare interferenze nocive agli altri sistemi autorizzati. Gli apparati utilizzati, inclusi quelli di utente, devono essere conformi a quanto previsto dalla direttiva n. 2014/53/UE e alle norme sulla pubblicazione delle interfacce di rete e delle specifiche delle apparecchiature terminali, fatto salvo il rispetto delle altre norme applicabili in materia di uso dei terminali.
29. Per l'intero periodo di efficacia dell'*accordo*, Eolo è altresì tenuta a rispettare tutte le condizioni e gli obblighi associati ai diritti d'uso oggetto di affitto, compresa l'adozione in maniera proporzionata e giustificata di misure idonee ad evitare di causare interferenze nocive ad altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico autorizzati in banda e in banda adiacente, se del caso implementando opportune tecniche di mitigazione e coordinamento, incluse quelle che prevedono l'utilizzo di blocchi di frequenza in modalità c.d. "ristretta" o con eventuale banda di guardia, nonché l'implementazione di specifici parametri di sincronizzazione, previsti da norme di armonizzazione, regolamenti tecnico nazionali, o eventualmente imposti dall'Amministrazione, tenendo conto dei rilevanti *standard*, metodologie e *best practice* anche internazionali, nonché degli esiti dei lavori del *tavolo tecnico* 5G istituito presso il MIMIT.



30. In ogni caso Fastweb, in qualità di titolare dei diritti d'uso in argomento, resta responsabile *in primis* nei confronti dell'Amministrazione per il rispetto delle condizioni e degli obblighi associati a detti diritti per l'intero periodo di efficacia dell'accordo. Pertanto, tale società dovrà assicurarsi, tra l'altro, che non siano causate, mediante l'utilizzo delle frequenze in questione da parte di Eolo, interferenze dannose agli altri utilizzatori dello spettro autorizzati in banda e in banda adiacente, e che sia attuata ogni eventuale misura di coesistenza necessaria ai fini dello sviluppo dei sistemi 5G.
31. Alla luce di quanto sopra, l'Autorità ritiene che possa essere concessa a Fastweb la possibilità di soddisfare gli obblighi di utilizzo di cui all'art. 11 della delibera n. 231/18/CONS tramite l'impiego delle frequenze in parola da parte di Eolo. In tal caso, Fastweb, nell'ambito della documentazione prevista all'art. 11, comma 3, della delibera n. 231/18/CONS che la stessa società è tenuta a trasmettere annualmente al MIMIT e all'Autorità, dovrà dettagliare le modalità con cui, congiuntamente a Eolo, soddisfa i predetti obblighi di utilizzo. Inoltre, qualora Fastweb procedesse, secondo quanto previsto dall'*accordo*, a spegnere le proprie installazioni, anche allo scopo di limitare eventuali interferenze tra gli impianti delle Parti, Fastweb dovrà documentare al MIMIT e all'Autorità le comprovate esigenze tecniche che rendono necessario lo spegnimento dei propri sistemi e le azioni volte alla tutela dei propri clienti.
32. Con riferimento alle procedure relative al modello *club use*, Fastweb dovrà continuare a rappresentare l'interfaccia verso l'Amministrazione e gli altri operatori titolari dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 26.5-27.5 GHz, nonché a garantire la propria partecipazione ai lavori del *tavolo tecnico* 5G operante presso il MIMIT. Analogamente, Fastweb dovrà continuare ad assicurare, anche nell'*area dell'accordo*, che siano soddisfatte le eventuali richieste di accesso formulate ai sensi dell'art. 16, comma 6, della delibera n. 231/18/CONS, dagli operatori aggiudicatari della predetta banda, e ai sensi dell'art. 16, comma 2, della stessa delibera, da altri soggetti idonei come definiti al comma 4 del medesimo articolo (tra cui rientrano i c.d. *vertical*), eventualmente per il tramite di Eolo, e ove necessario mediante l'utilizzo delle frequenze da parte del soggetto che accede, anche al fine di non pregiudicare lo sviluppo degli scenari applicativi, inclusi quelli in mobilità, di interesse dei richiedenti l'accesso.
33. Si precisa, inoltre, che l'eventuale rinnovo, cessione o trasferimento a qualunque titolo a terzi dell'accordo e/o di qualsiasi obbligo o diritto da esso derivante deve essere autorizzato dalle amministrazioni competenti, ai sensi della normativa vigente.



34. Infine, si evidenzia che il presente provvedimento disciplina la gestione dei diritti d'uso delle frequenze senza pregiudicare eventuali interventi dell'Autorità su ulteriori materie di propria competenza che possono risultare incise dall'operazione in esame, quali ad esempio la tutela dell'utenza e la mappatura geografica della copertura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 22 del *Codice*. Pertanto, l'Autorità si riserva di intervenire in ogni momento, ove necessario, su aspetti concernenti tali materie.

4 Il parere dell'AGCM ai sensi dell'art. 64, comma 3, del *Codice*

35. Sulle valutazioni sin qui espresse, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del *Codice*, ha richiesto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di esprimere il proprio parere in relazione ai profili di sua competenza.
36. Nel merito, l'AGCM, nella sua riunione del 9 luglio 2024, ha formulato le seguenti osservazioni e valutazioni, contenute nel parere n. S5505, confermando pienamente il quadro e le valutazioni di cui sopra dell'Autorità.
37. In particolare, l'AGCM, dopo una breve descrizione dell'*accordo*, ha osservato che i mercati del prodotto interessati dal *leasing* in esame sono quelli dei servizi di accesso all'ingrosso e al dettaglio a banda larga e ultralarga su rete fissa, inclusa la tecnologia FWA.
38. Con riferimento al mercato dei servizi di accesso all'ingrosso, l'AGCM ha evidenziato che lo stesso è caratterizzato, sulla generalità del Paese, da una posizione dominante da parte di TIM, unico operatore dotato di un'infrastruttura di rete che copre l'intero territorio nazionale. Pertanto, anche a parere dell'AGCM l'operazione di *leasing* in questione non dà luogo a criticità concorrenziali per quanto attiene a detto mercato, stante la posizione competitiva di TIM, e considerata anche la possibile posizione concorrenziale che assumerà la nuova società denominata Netco ad esito del processo di separazione verticale e cessione della rete di TIM. Inoltre, sul tema l'AGCM, sempre in linea con quanto rilevato dall'Autorità, ha osservato che Fastweb continuerà ad avere una propria offerta di servizi *wholesale* di rete fissa nell'*area dell'accordo*, sia con reti in fibra ottica sia con reti *wireless* che adoperano altre frequenze di cui detiene i diritti d'uso.
39. Per quanto concerne il mercato dei servizi di accesso al dettaglio, secondo l'AGCM dall'operazione in esame non emergono possibili fattori di preoccupazione concorrenziale, coerentemente con le valutazioni dell'Autorità. Al riguardo, infatti, l'AGCM ha osservato che in detto mercato Eolo, in base agli ultimi dati dell'Osservatorio sulle comunicazioni dell'Autorità, è presente con una quota del 3,5% di linee attive a banda larga e ultralarga, a fronte di altri operatori che detengono quote di mercato molto più grandi.

40. Inoltre, in merito alla distribuzione dei diritti d'uso delle frequenze, l'AGCM, nel constatare che a valle dell'operazione in esame Eolo aumenterebbe la propria disponibilità di frequenze, ha tuttavia osservato che altri operatori attivi nell'offerta di servizi FWA possono contare anche su diverse risorse spettrali dalle migliori caratteristiche di propagazione rispetto alle frequenze della banda 26 GHz oggetto del *leasing* in parola. A tal riguardo, l'AGCM ha altresì rilevato che tale banda non è ancora utilizzata in misura importante, anche in ragione delle sue caratteristiche di propagazione che non la rendono particolarmente adatta allo sviluppo di un'ampia copertura geografica.
41. In definitiva, l'AGCM ritiene che l'*accordo* non risulti idoneo ad alterare la concorrenza nei mercati interessati, essendo attivi operatori di maggiore dimensione competitiva, e pertanto non ha ravvisato elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza di affitto dei diritti d'uso delle frequenze in esame, in linea con le valutazioni dell'Autorità.

5 Conclusioni

42. In relazione all'istanza formulata dalla società Eolo e a quanto dichiarato nell'*accordo* e nella nota integrativa, l'Autorità, acquisito il parere dell'AGCM, e fatte salve le verifiche e valutazioni di competenza del MIMIT, ritiene quindi di esprimere un parere favorevole, alle condizioni precedentemente esposte e per quanto di propria competenza, ai sensi dell'articolo 64 del *Codice*, all'autorizzazione al *leasing* da parte di Eolo dei diritti d'uso delle frequenze in banda 26.5-27.5 GHz la cui titolarità è in capo a Fastweb, ritenendo che non vi siano distorsioni della concorrenza in conseguenza dell'affitto in parola.

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*;

DELIBERA

di esprimere, in merito all'istanza presentata dall'operatore Eolo S.p.A. di cui in premessa, allo stato degli atti e per quanto di competenza, il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del *Codice*, all'affitto dei diritti d'uso nella banda 26.5-27.5 GHz, nei limiti, alle condizioni e per le ragioni descritte nel presente provvedimento.



La presente delibera è notificata al MIMIT e sarà pubblicata nel sito *web* dell'Autorità, secondo quanto previsto dalle norme sulla pubblicazione degli atti.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 24 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba